

Codice A1813C

D.D. 14 dicembre 2022, n. 3908

R.D. n. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 111/2022 relativa a "Interventi necessari sul reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso idraulico e salvaguardare il territorio dalle esondazioni dei canali interni". Richiedente: Comune di Villafranca Piemonte (TO)



ATTO DD 3908/A1813C/2022

DEL 14/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 111/2022 relativa a “Interventi necessari sul reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso idraulico e salvaguardare il territorio dalle esondazioni dei canali interni”. Richiedente: Comune di Villafranca Piemonte (TO)

In data 6.07.2021 con nota prot. 9596 (registrata a protocollo regionale al n. 32353/A1800A del 12.07.2021) il Comune di Villafranca Piemonte ha presentato richiesta per il rilascio dell’autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 s.m.i., per lavori sul reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso idrico e salvaguardare il territorio dalle esondazioni dei canali interni.

Gli interventi oggetto della presente autorizzazione riguardano il Canale del Molino e sul Canale del Martinetto, demaniali, per i quali viene rilasciato il presente titolo autorizzativo, mentre non verrà espresso parere per i lavori sul Canale della Bealerassa in quanto il corso d’acqua non risulta demaniale.

L’opera si compone pertanto dei seguenti interventi:

- Intervento 1 – realizzazione di collettore fognatura bianca a partire da Via Brigata Taurinense, e riconvogliamento delle sue acque nel Canale del Molino, a valle del Canale del Martinetto, attraverso uno scarico realizzato con tubazione in cls autoportante diametro 120 cm; la sponda nel punto di scarico è protetta dalla scogliera di cui al punto successivo e da una platea in massi di cava;
- Intervento 3 – al fine di contenere i livelli di piena ed evitare l’esondazione a monte dell’abitato, si prevede la realizzazione di una scogliera, di lunghezza 150 ml, in sinistra orografica del Canale del Molino, in massi di cava, larghezza in fondazione 2,00 m e in sommità 1,40 m; altezza da fondo alveo 1,80 m, spessore fondazioni 1,00 m. La sommità avrà

una quota più alta di 0,50 – 0,60 m rispetto alla quota di sponda attuale;

- Intervento 4 – realizzazione (come per il punto 1) di condotta interrata di scolo acque bianche, a partire dal tratto terminale di via Festa parallelamente a Via Strobbia, con scarico nel Canale del Molino, diametro 80 cm dotato di valvola a clapet, attestato con manufatto in cls sulla scogliera di cui al punto precedente;
- Intervento 5 – miglioramento della sezione di deflusso del Canale del Molino e del Canale del Martinetto, attraverso la rimozione del materiale detritico e vegetale accumulatosi sulle sponde e sul fondo alveo, sia con mezzi meccanici per le parti a cielo aperto, sia con specifico aspiratore a risucchio e robot telecomandato per le parti coperta. I materiali prelevati saranno in parte posti ad imbottimento di sponda e in parte trasportati a discarica.

Il Comune di Villafranca Piemonte ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo redatti dai professionisti Geom. Franco Santiano, Geom. Edoardo Tassone e Geol. Michele De Ruvo ed in particolare ai fini dell'emissione dell'autorizzazione idraulica: Relazione tecnico – illustrativa, Relazione geologica, geotecnica e sismica e n. 10 elaborati grafici.

Il Comune di Villafranca Piemonte ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G.C. n. 100 del 26.06.2021.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa e del sopralluogo effettuato, con nota prot. 54491 del 17.11.2021 il settore scrivente, al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica, ha richiesto le seguenti integrazioni progettuali: in merito all'intervento 3, rappresentazione di dettaglio, con rilievo planoaltimetrico, planimetria, sezioni e profilo della difesa spondale e dimostrazione che la sopraelevazione in sponda sinistra non genera esondazioni a tergo della sponda opposta o peggioramento delle condizioni di deflusso nelle zone a valle; in merito all'intervento 5, quantificazione analitica del volume di materiale litoide da asportare.

Con nota prot. 3567 del 5.03.2022 (ns. prot. 9810 del 7.03.2022) il Comune di Villafranca ha trasmesso le integrazioni richieste consistenti in: Relazione tecnica integrativa, Elaborato grafico di dettaglio Intervento 3, Relazione idraulica Canale del Molino a firma dell'Ing. Valter Ripamonti, Deliberazione di Giunta n. 44 del 26.02.2022 di approvazione delle integrazioni al progetto definitivo.

Pertanto, sulla base della successiva analisi della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 5/12/2022 prot. n. 159568 (pervenuto in data 6/12/2022 con prot. n. 51874/A1813C) e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Villafranca Piemonte ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di protezione spondale (scogliera in sponda sinistra del canale del Molino), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
3. il piano di appoggio della scogliera in sinistra idrografica (intervento n. 3) del Canale del Molino, nonché della platea di protezione del fondo alveo, in corrispondenza dello scarico della condotta fognaria nel suddetto canale (intervento n. 1), dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto, in sinistra idrografica, dovrà essere idoneamente immorsata nell'esistente sponda e, a monte, raccordata con la scogliera esistente, mentre a valle risvoltata all'interno della sponda per un tratto di sufficiente lunghezza;
5. i massi costituenti la difesa spondale e la platea di protezione del fondo alveo in corrispondenza dello scarico della condotta fognaria, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della

dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale attuale;
7. l'ultimo tratto delle 2 tubazioni fognarie attese sulla scogliera in progetto, dovrà essere realizzato in modo da scaricare nel verso della corrente del Canale del Molino;
8. le tubazioni di scarico non dovranno fuoriuscire dal profilo spondale di progetto;
9. il manufatto in c.a. su cui si attesta la tubazione di scarico delle acque bianche, proveniente dall'abitato di Villafranca Piemonte (intervento 4), con la relativa fondazione, dovrà essere reso solidale con la protezione spondale in massi di cava;
10. l'estrazione/movimentazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; tali scavi e movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
11. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale per la realizzazione della scogliera, nonché dalle operazioni di pulizia, potrà essere usato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi. Inoltre, trattandosi di materiale litoide con valore economico pari a "0" per qualità merceologica, può essere trasportato a discarica ai sensi dell'Allegato B della "Nota Tecnica" allegata alla D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015;
12. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
13. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, prestando particolare attenzione ai tratti di sponda difesi da manufatti esistenti; il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
14. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
15. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
16. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena

decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

17. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
20. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
21. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 159568 del 5/12/2022 in risposta alla richiesta prot. reg.le n. 50716 del 29/11/2022.

A livello di Piano di Protezione Civile Comunale andranno correttamente gestite le paratoie in corrispondenza del bacino di laminazione esistente sulla Bealera del Mulino, in modo da evitare che l'ulteriore apporto delle tubazioni di scarico non peggiori le condizioni di criticità idraulica nel centro abitato.

Si sottolinea che il presente provvedimento non costituisce svincolo dal punto di vista urbanistico per le aree retrostanti le opere idrauliche da realizzare. A tal fine il Comune di Viallafranca

Piemonte dovrà seguire la procedura prevista sul P.R.G.C. per gli interventi di riassetto territoriale.

Si fa presente che l'Amministrazione comunale di Villafranca Piemonte, prima dell'inizio dei lavori, dovrà richiedere al settore scrivente il rilascio della concessione demaniale, ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004, per la realizzazione dei due scarichi delle condotte di fognatura bianca provenienti dall'abitato, di cui rispettivamente all'intervento 1 (tubazione in cls autoportante diametro 120 cm) ed all'intervento 4 (tubazione autoportante in cls diametro 80 cm).

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. del
Struttura SA03

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica – “Interventi necessari sul reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso idraulico” in Comune di Villafranca Piemonte. Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere pari oggetto del 29/11., visionati gli elaborati presentati che ineriscono alla realizzazione di nuovo collettore fognatura bianca, e di un manufatto di ripartizione dotato di paratoie in ferro zincato ubicato sulla diramazione del Canale Bealerassa e nella realizzazione di opere di difesa spondale eseguita in massi di cava per una lunghezza di ml. 150 in sponda orografica sinistra del Canale del Molino si rileva che il contesto, quantunque costituito da canali artificiali, nondimeno potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di fauna ittica.

Per tale ragione si richiede che l'autorizzazione in linea idraulica contenga le seguenti prescrizioni in ordine alle modalità di esecuzione del cantiere:

- considerato che i canali oggetto di intervento ricadono in area salmonicola non si potrà intervenire nei periodi di riproduzione dei salmonidi, compresi tra ottobre e febbraio;
- al fine di limitare il pericolo di inquinamento fisico delle acque, si dovrà operare a

1/2

secco, realizzando apposite savanelle sulla sponda opposta a quella di intervento durante la realizzazione dei lavori;

- qualora fosse necessario operare con una messa in asciutta totale o parziale sarà necessario procedere ad ottenere la relativa autorizzazione della Città Metropolitana con un preavviso non inferiore ai 15 giorni lavorativi al fine di consentire il recupero dell'ittiofauna a cura del personale di Città Metropolitana e ad onere del richiedente;
- atteso che è prevista la realizzazione di scogliere antiersosive si richiede che queste siano realizzate in massi di cava non intasati in calcestruzzo bensì in terra per migliorare le possibilità di radicamento di vegetazione caratteristica degli alvei.
- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere smantellati tempestivamente ed andrà effettuato il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata.

Distinti saluti.

PV

Il Dirigente del Servizio
Dott. Mario Lupo